



**COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

INDICE

ANNO 2009

SENTENZA 8 LUGLIO 2009 N.1

PAG. 1

Azione di sindacato promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Vittorio Ceccarini
Procedura di Accertamento

ANNO 2010

SENTENZA 22 APRILE 2010 N.1

PAG. 3

Azione di sindacato dei magistrati promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Avv. Vittorio Ceccarini
Fase decidente

ANNO 2012

ORDINANZA 7 MAGGIO 2012 N.2

PAG. 4

Azione di sindacato promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Manlio Marsili
Procedura di accertamento

SENTENZA 1 GIUGNO 2012 N.2

PAG. 10

Azione di sindacato promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Manlio Marsili
Procedura di accertamento

ANNO 2013

SENTENZA 15 GENNAIO 2013 N. 1

PAG. 14

Azione di sindacato dei magistrati promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili
Fase decidente



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

ANNO 2009

SENTENZA 8 LUGLIO 2009 N.1

Azione di sindacato dei magistrati n. 0001/2009

(Promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Vittorio Ceccarini)

Procedura di Accertamento

Decisione

Il Membro del Collegio Garante – Giudice della procedura di accertamento dichiara ammissibile l'azione di sindacato e, per l'effetto, dispone, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, la prosecuzione del processo e la trasmissione degli atti al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

Estratto sentenza

(...)

Occorre preliminarmente prendere in esame le doglianze del Magistrato interessato in ordine alle modalità di attivazione dell'azione di sindacato.

L'art. 8, comma 1, della L.C. n. 144 del 2003 stabilisce che «I Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell'espletamento delle proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato». Il successivo comma 6 prevede che all'accertamento della responsabilità del Magistrato possa fare seguito, ad opera del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, la declaratoria di decadenza dall'incarico, «allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni», ovvero l'esonero dall'incarico, «quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia

Il potere di iniziativa dell'azione spetta al Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, o ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Una volta trasmesso *l'atto introduttivo del giudizio di sindacato*, il contraddittorio fra le *parti* interessate al procedimento è garantito dai commi 3 e 4 dell'art. 8 della L.C. n. 144 del 2003 sia nella fase di sommaria delibazione sull'ammissibilità e sulla fondatezza della *domanda*, sia nella fase decisoria vera e propria, che è preceduta da un'istruttoria rimessa al potere dispositivo delle stesse parti.

La domanda introduttiva del giudizio di sindacato, per risultare ammissibile deve sufficientemente delineare il *thema decidendum*, ossia i fatti asseritamente costitutivi di responsabilità del



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

Magistrato, che non si esauriscono in fattispecie tipizzate, ma consistono in situazioni suscettibili di far venire meno i requisiti essenziali per la permanenza delle funzioni, come definiti dall'art. 1, comma 1, della L.C. n. 144 del 2003, ovvero potenzialmente lesive del prestigio dell'amministrazione della giustizia o della fiducia, del rispetto, dell'estimazione morale e professionale che competono al Magistrato.

Non appaiono poi irragionevoli le diverse modalità di esercizio dell'azione di sindacato ad opera del Consiglio Giudiziario, che ha funzioni di rappresentanza e garanzia dell'ordine giudiziario, e della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, che è invece organo i cui componenti sono di nomina politica.

All'obbligatorietà dell'audizione personale del Magistrato interessato dall'azione di responsabilità, nell'ambito del Consiglio Giudiziario del quale egli fa parte, fa riscontro, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della L.Q. 145 del 2003, il divieto di partecipare o soltanto assistere alla discussione e alle deliberazioni in ordine all'esercizio della stessa azione.

Analoga garanzia preventiva di contraddittorio per il Magistrato interessato dall'azione di responsabilità non si dà invece nell'ambito della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, dove peraltro l'iniziativa dell'azione può essere demandata anche soltanto ad una minoranza.

Alla stregua di tali principi, l'iniziativa dell'azione di sindacato appare nel caso di specie ritualmente esercitata e, perciò, ammissibile.

Nel merito, si è già accennato sopra che al Magistrato delle procedure di accertamento, compete, a differenza che al Magistrato decidente, una sommaria cognizione della domanda.

Entro tali limiti l'azione di sindacato di cui trattasi appare ammissibile e fondata.

Le censure nei confronti dell'operato del Commissario della Legge avv. Vittorio Ceccarini appaiono, infatti, basate su elementi di fatto seri e consistenti, ossia suscettibili, se provati, di determinare un'affermazione di responsabilità del Magistrato interessato.

Occorrerà, quindi, acclarare: a) se il Magistrato interessato sia incorso in comportamenti di colpevole neghittosità nella conduzione dei procedimenti presi in esame nel riferimento del Magistrato Dirigente dott.ssa Valeria Pierfelici del 27 aprile 2009, prot. n. 216 MD/PV/09; b) se le gravi affermazioni contenute nell'istanza di astensione presentata il 4 febbraio 2009, che larga eco hanno avuto sui locali organi di stampa, integrino ingiustificata violazione dei doveri di equilibrio, riserbo e correttezza del Magistrato; c) se ai medesimi doveri di equilibrio, riserbo e correttezza il Magistrato interessato sia venuto meno nell'occasione del diverbio occorso con l'avv. Gian Nicola Berti a margine dell'udienza del 12 novembre 2007.

Il Membro del Collegio Garante – Magistrato della procedura di accertamento

Prof. Avv. Carlo Bottari



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

ANNO 2010

SENTENZA 22 APRILE 2010 N.1

Azione di sindacato dei magistrati n.0001/2009
(Promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Avv. Vittorio Ceccarini)

Fase decidente

Decisione

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme dichiara l'estinzione della presente azione di sindacato.

Estratto sentenza

(...)

La presente azione di sindacato, promossa sulla base di documentati elementi di fatto di indubbia gravità, deve pur tuttavia essere dichiarata estinta sulla base della cessazione – intervenuta nelle more – del rapporto di servizio del magistrato interessato.

L'art. 8, comma 1, della legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 dispone che i Magistrati della Repubblica siano responsabili degli atti compiuti nell'espletamento delle proprie funzioni e possano essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato.

L'azione in parola è volta a valutare i comportamenti tenuti dal Magistrato interessato nell'esercizio dell'incarico conferito, in vista della verifica della permanenza dei requisiti – di cui all'art. 1 della Legge Costituzionale 30 ottobre n. 144 – di competenza professionale, obiettività ed imparzialità necessari per l'esercizio delle funzioni allo stesso conferite.

Il giudizio inerisce, quindi, al rapporto di servizio, così come attestato dall'art. 8 comma 6 della citata legge costituzionale, il quale fa discendere, dal venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni e dalla compromissione della fiducia, del rispetto, dell'estimazione morale e professionale, la possibilità di conseguenza sanzionatoria costituita dalla decadenza o dall'esonero dall'incarico per il Magistrato interessato.

L'azione di sindacato, pertanto, è intesa a produrre i propri effetti nell'esclusivo ambito del rapporto in essere tra il magistrato e lo Stato.

Ciò premesso, deve darsi atto che, nella fattispecie in esame, l'Avv. Vittorio Ceccarini risulta nelle more del presente giudizio definitivamente cessato dall'incarico di Commissario della Legge, stante l'accettazione da parte del Consiglio Grande e Generale, a decorrere dal 1° aprile del corrente anno, delle dimissioni dallo stesso presentate.



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

Dal momento, quindi, che il rapporto di servizio risulta, allo stato, cessato in via definitiva, deve ritenersi che sia venuto meno, per fatti sopravvenuti, il presupposto della stessa azione di sindacato.

Alcuna utilità, infatti, potrebbe derivare dall'accertamento di fatti che attengono ad un rapporto di servizio non più in essere e dai quali pertanto non può più ormai scaturire conseguenza sul rapporto medesimo.

Il Presidente del Collegio Garante – Giudice Decidente

Prof. Angelo Piazza

ANNO 2012

ORDINANZA 7 MAGGIO 2012 N.2

Azione di sindacato dei magistrati n. 0001/2012

(Promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Manlio Marsili)

Procedura di accertamento

Oggetto

Ammissibilità questioni di legittimità costituzionale sollevate in via pregiudiziale dal Commissario della legge Manlio Marsili:

- 1) Incostituzionalità dell'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, nel testo introdotto dall'art. 4 L.C. 16 settembre 2011, n. 2, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese (di seguito, «Dichiarazione dei Diritti»), nella parte in cui non prevede che il singolo Magistrato debba essere previamente sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel caso in cui l'azione di sindacato venga promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia;
- 2) Incostituzionalità dell'art. 2 L. 16 settembre 2011, n. 138, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, nella parte in cui non prevede la possibilità di una graduazione delle sanzioni connesse all'azione di sindacato;
- 3) Incostituzionalità dell'art. 2 L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, nel testo introdotto con l'art. 2 L.Q. 16 settembre 2011, n. 2, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, per assenza e/o



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

genericità dei presupposti alla base dell'azione di sindacato;

- 4) Incostituzionalità dell'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, nella parte in cui non prevede in cosa consistano i requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, i quali, allorché è accertato il loro venir meno, comportano l'obbligo di dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato;
- 5) Incostituzionalità dell'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti; a) nella parte in cui non prevede in cosa consistano la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che competono ai magistrati, i quali, quando sia accertato che il Magistrato li ha compromessi, permette l'esonero dall'incarico; b) nella parte in cui non prevede in cosa consista il prestigio dell'amministrazione della giustizia il quale, quando sia stato accertato che il Magistrato lo ha compromesso, permette l'esonero dall'incarico; c) nella parte in cui non chiarisce cosa si debba intendere per esonero dall'incarico;
- 6) Incostituzionalità dell'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, nella parte in cui non prevede un sistema di valutazione professionale dei magistrati;
- 7) Incostituzionalità dell'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, nella parte in cui non prevede un sistema disciplinare tipizzato, né alcuna tipizzazione delle sanzioni disciplinari, né del relativo procedimento;
- 8) Incostituzionalità dell'art. 6, comma ottavo, ultima parte, L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, nel testo introdotto con l'art. 6 L.Q. 16 settembre 2011, n. 2, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, nella parte in cui non è stata data attuazione alla previsione ivi contenuta.

Decisione

Il membro del Collegio Garante – Magistrato della procedura di accertamento dichiara:

- l'inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, dell'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144;
- dichiara l'inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, dell'art. 2 L. 16 settembre 2011, n. 138;
- dichiara l'inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, dell'art. 2, comma terzo, L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, nel testo introdotto con l'art. 2 L.Q. 16 settembre 2011, n. 2;
- dichiara l'inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, dell'art. 6, comma ottavo, ultima parte, L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, nel testo introdotto con l'art. 6 L.Q. 16 settembre 2011, n. 2.



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

Estratto ordinanza

(...)

Un primo gruppo di censure (sopra rubricate sub. nn. 1, 4, 5, 6 e 7) concerne l'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144.

In base all'art. 3-bis, comma primo, della Dichiarazione dei Diritti, le leggi costituzionali attuano i principi fondamentali sanciti dalla stessa Dichiarazione. Esse sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Grande e Generale e, se approvate con la maggioranza assoluta, sono sottoposte a referendum confermativo entro novanta giorni dalla loro approvazione. Con le medesime maggioranze e garanzie di possibile ricorso alla conferma diretta del corpo elettorale si realizza, ai sensi dell'art. 17 della Dichiarazione dei Diritti, il procedimento di revisione costituzionale.

L'ammissione del sindacato di costituzionalità sull'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, quindi, implicherebbe preliminarmente l'affermazione dell'esistenza di limiti posti dalla Dichiarazione dei Diritti al "disponibile" con le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, oltre che di un problematico ruolo del Collegio Garante quale depositario dei principi fondamentali, attraverso il controllo delle disposizioni contenute in leggi costituzionali.

Tale affermazione, per vero, non è supportata dall'insieme delle norme che definiscono l'ordinamento costituzionale sammarinese e disciplinano il funzionamento degli organi costituzionali.

L'art. 16, comma secondo, lettera a), della Dichiarazione dei Diritti, con ampia formulazione, devolve al Collegio Garante la funzione di verificare "la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati". Tuttavia, l'art. 12, comma secondo, L.Q. 25 aprile 2003, n. 55 – cui fa rinvio con riguardo al sindacato in via incidentale il successivo art. 13, comma secondo – fa obbligo al soggetto che promuove la verifica di legittimità di indicare "le disposizioni ed i principi della Legge 8 luglio 1974, n. 59, *come modificati dalle leggi costituzionali successive*, che si assumono violati".

Se si ha riguardo alla composita natura delle fonti da cui scaturiscono i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale sammarinese – che, ai sensi dell'art. 2 della Dichiarazione dei Diritti, a tutt'oggi mantiene l'esercizio della sovranità popolare "nelle forme *statutarie* della democrazia rappresentativa" - si ricava un principio di continuità fra potere costituente, procedimento di revisione costituzionale, e leggi costituzionali di attuazione dei principi fondamentali, che mal tollera l'interposizione del sindacato di legittimità del Collegio Garante su queste ultime.

Per tale ragione, va dichiarata l'inammissibilità di tutte le censure di costituzionalità sollevate in ordine all'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, risultando la detta norma da fonte di rango



**COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

sovraordinato, direttamente attuativa dei principi fondamentali sanciti nella Dichiarazione dei Diritti.

Questo Magistrato delle Procedure di Accertamento, con sentenza 8 luglio 2009, n. 1, ha già espresso un giudizio di non irragionevolezza della disciplina recata nell'originario testo dell'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, con riferimento alla mancata garanzia, per il Magistrato interessato dall'azione di sindacato, di un preventivo contraddittorio avanti alla Commissione Consiliare di Giustizia, sottolineando che, in tale sede, l'iniziativa dell'azione può essere demandata anche soltanto ad una minoranza.

Da tale giudizio di non irragionevolezza non si ha ragione qui di discostarsi. Deve anzi ulteriormente precisarsi che l'attribuzione del potere di iniziativa dell'azione di sindacato "ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia" (art. 8, comma secondo, L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, nel testo novellato con l'art. 4 L.C. 16 settembre 2011, n. 2; art. 8, comma terzo, L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, nel testo novellato con l'art. 8 L.Q. 16 settembre 2011, n. 2) costituisce una palese deroga al principio collegiale di adozione a maggioranza assoluta delle deliberazioni della stessa Commissione (art. 8, comma quarto, L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, nel testo novellato dall'art. 8 L.Q. 16 settembre 2011, n. 2).

La detta deroga, in funzione di garanzia delle minoranze, si inquadra nell'ambito di un istituto che trae le sue remote origini dall'azione di sindacato prevista dalla Rubrica XXXI del Libro I degli Statuti nei confronti dei Commissari - in origine eletti a maggioranza dal "Consiglio Principe" - e modellata a somiglianza dell'azione di sindacato nei confronti dei Capitani Reggenti (un tempo, del resto, normalmente titolari anche della funzione giurisdizionale).

Si tratta certamente di sopravvivenze storiche di un regime politico cui erano ignote le garanzie di indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale proprie delle costituzioni contemporanee.

Non è senza significato, però, che l'art. 2, comma primo, L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, conformi a tutt'oggi l'esercizio del potere giudiziario al rispetto degli Statuti, oltre che della Dichiarazione dei Diritti.

Nel particolare quadro normativo tratteggiato, risulta comunque assicurato nell'azione di sindacato dei Magistrati disciplinata dall'art. 8 L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, un nucleo centrale di garanzie difensive per l'incolpato, nel rispetto del principio del contraddittorio, principio che opportunamente - per le ragioni richiamate - si realizza non davanti all'organo titolare dell'iniziativa del procedimento disciplinare, che rimane anche in tale sua veste di natura schiettamente politico-rappresentativa, bensì in forma contenziosa, in un giudizio articolato in più fasi, svolgentesi avanti al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

Il diritto alla difesa del Magistrato incolpato - e, quindi, in ultima analisi, le sue prerogative di piena indipendenza - neppure sono lese dalla mancata puntuale tipizzazione delle fattispecie di rilievo disciplinare, atteso che la funzione diretta ad accertare se il comportamento posto in essere



**COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

dal Magistrato sia o meno aderente a modelli e clausole generali, che fanno riferimento ai “requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni”, o alla fiducia, al rispetto e all'estimazione morale e professionale che competono al Magistrato stesso, ovvero ancora al “prestigio dell'amministrazione della giustizia”, appare pienamente conforme alle previsioni dell'art. 15 della Dichiarazione dei Diritti, che, fuori dal campo delle “pene umane e rieducative”, non impone un principio di tipicità dei fatti illeciti, coerentemente con la secolare tradizione di diritto comune dell'ordinamento sammarinese.

La funzione di accertamento degli illeciti disciplinari non appare suscettibile di ledere le garanzie di piena indipendenza del Magistrato, considerando anche che soltanto il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria può disporre la sospensione cautelare dello stesso Magistrato durante lo svolgimento dell'azione di sindacato, in attesa della sua definizione.

D'altronde, le sanzioni conseguenti a sentenza che riconosca la responsabilità disciplinare del Magistrato sono chiaramente individuate dall'art. 8, comma quarto, L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, nella decadenza o nell'esonero dall'incarico.

Dette sanzioni sono applicate dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, con possibile utilizzo di criteri di gradualità e di proporzionalità all'effettiva gravità dell'illecito accertato, atteso il carattere facoltativo della deliberazione di esonero dall'incarico, a fronte della doverosità della pronuncia di decadenza in caso di acclarato venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni del Magistrato.

Per tali ragioni, è infondata l'eccezione di legittimità costituzionale (sopra rubricata sub n. 2) dell'art. 2 L. 16 settembre 2011, n. 138, che disciplina unicamente la procedura di accertamento sull'azione di sindacato avanti al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

La detta eccezione viene ulteriormente argomentata dalla difesa del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili (nella memoria depositata il 10 aprile 2012) con l'affermazione che la Commissione Consiliare per gli affari di Giustizia difetti della qualità di parte sostanziale e/o processuale nella procedura di accertamento.

L'argomento, tuttavia, è privo di pregio.

La Commissione è titolare, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, del “potere di iniziativa dell'azione di sindacato”.

La norma in parola, che per i motivi che sono detti sopra, non è soggetta a verifica di legittimità costituzionale, radica la qualità di parte della Commissione nella procedura di accertamento. L'art. 2 L. 16 settembre 2011, n. 138 svolge tale postulato, qualificando (comma secondo) l'iniziativa del procedimento di sindacato come «atto introduttivo del giudizio», e garantendo il contraddittorio tra «tutte le parti interessate» nella fase di sommaria delibazione «sull'ammissibilità e fondatezza della domanda», e, quindi (comma quarto), «qualora la domanda sia dichiarata ammissibile», nella fase decisoria vera e propria, preceduta da un'istruttoria rimessa al potere dispositivo delle «parti».



**COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

Non sfugge a questo Giudice la possibile opportunità per il Legislatore di individuare in modo più univoco, o, in ipotesi, di diversamente articolare la legittimazione processuale nella procedura di accertamento avanti al Collegio Garante, specie allorché l'iniziativa del sindacato provenga da una minoranza della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia; tale ipotesi, peraltro, non ricorre nel caso di specie, essendo stata promossa l'azione di sindacato con deliberazione adottata dalla stessa Commissione all'unanimità.

È irrilevante, oltre che infondata, la questione di costituzionalità (sopra rubricata sub n. 3) del novellato art. 2 L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, che non è suscettibile di applicazione nel presente giudizio.

Il comma terzo della citata disposizione appare male evocato dalla difesa del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili, essendo esaustiva, allo stato, la disciplina contenuta nell'art. 8, comma quarto, L.C. 30 ottobre 2003, n. 144.

D'altronde, la denunciata assenza di puntuali richiami normativi nella deliberazione con cui la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ha promosso l'azione di sindacato, è questione che, eventualmente, attiene all'ammissibilità e fondatezza della procedura di accertamento, e non alla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Vale comunque, anche con riferimento all'art. 2, comma terzo, L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, quanto affermato sopra in ordine alla conformità al dettato costituzionale di clausole generali soggette a più puntuale esplicitazione attraverso l'attività ermeneutica del Giudice.

Parimenti è irrilevante, oltre che infondata, la questione di costituzionalità (sopra rubricata sub n. 8) dell'art. 6, comma ottavo, ultima parte, L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145.

La norma disciplina l'obbligo del Magistrato Dirigente di segnalazione al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, "per le valutazioni e le iniziative del caso", di eventuali inadempienze dei Magistrati a doveri del proprio ufficio, e non è perciò suscettibile di applicazione nel presente giudizio, avente ad oggetto un'azione di sindacato promossa con deliberazione della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, nell'esercizio del potere di iniziativa previsto dall'art. 8, comma secondo, L.C. 30 ottobre 2003, n. 144 (disposizione, per inciso, richiamata nel testo della deliberazione)

La norma censurata, nel testo che risulta ora dalla novella di cui all'art. 6 L.Q. 16 settembre 2011, n. 2, richiama l'art. 2, comma terzo, L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, demandando ad apposita legge ordinaria di disciplinare le valutazioni e le iniziative da adottarsi dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, in caso di segnalazione di violazioni dei doveri di ufficio dei Magistrati.

Anche prescindendo dal fatto che la previsione in parola non potrebbe certamente ritenersi incostituzionale per la sua temporanea inattuazione, come pretenderebbe la difesa del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili, è evidente che, sin tanto che non venga approvata la legge attuativa, troveranno immediata applicazione le disposizioni in vigore che disciplinano il potere di iniziativa dell'azione di sindacato da parte del Consiglio Giudiziario (disposizioni che, lo



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

si ripete, non hanno attinenza all'azione di sindacato di cui trattasi, promossa con deliberazione della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia).

Il Membro del Collegio Garante – Magistrato della procedura di accertamento

Prof. Avv. Carlo Bottari

SENTENZA 1 GIUGNO 2012 N.2

Azione di sindacato dei magistrati n. 0001/2012

(Promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Manlio Marsili)

Procedura di accertamento

Decisione

Il membro del Collegio Garante – Magistrato dell'accertamento dichiara ammissibile l'azione di sindacato e, per l'effetto, dispone, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, L. 16 settembre 2011, n. 138, la prosecuzione del processo e la trasmissione degli atti al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

Estratto sentenza

(...)

Ai sensi dell'art. 2, comma secondo, L. 16 settembre 2011, n. 138, il Magistrato delle Procedure di Accertamento designato dal Presidente del Collegio Garante, «assunta ogni opportuna informazione ed ascoltate tutte le parti interessate, delibera sull'ammissibilità e fondatezza della domanda (...)».

In base al successivo comma quarto, «Qualora la domanda sia dichiarata ammissibile, il Magistrato dell'Accertamento dispone la prosecuzione del processo, trasmettendo gli atti al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. Questi attribuisce ad un altro membro del Collegio le funzioni di Magistrato Decidente, il quale assegna alle parti due termini, l'uno di prova e l'altro successivo di controprova, di trenta giorni ciascuno per la presentazione, presso la Cancelleria del Collegio Garante, degli elementi probatori, nonché un termine di quindici giorni per il deposito delle rispettive memorie conclusionali; dopodiché, entro trenta giorni, provvederà ad emettere sentenza».



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

Il tenore delle norme sopra citate è univoco nel demandare al Magistrato dell'accertamento, in funzione di garanzia dell'incolpato, unicamente la preliminare deliberazione della domanda di sindacato, che, quindi, deve palesare *prima facie* una qualche consistenza ed apparire indenne da qualsivoglia *fumus persecutionis*.

Entro tali limiti l'azione di sindacato di cui trattasi appare ammissibile e fondata, non rilevando, in senso ostativo, le eccezioni del Magistrato incolpato.

Le censure mosse nei confronti del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili sono individuate in modo sufficientemente preciso nel riferimento del Magistrato Dirigente del 25 gennaio 2012, prot. n. 47 MD/PV/12, richiamato nella deliberazione della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia del 16 febbraio 2012: (...).

Se i fatti contestati siano tali da determinare un'affermazione di responsabilità del Magistrato incolpato, anche sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, sarà materia del successivo giudizio avanti al Magistrato Decidente.

Nella presente fase di sommaria cognizione, non può, in via preventiva, attribuirsi valore esimente al peculiare «contesto lavorativo» nel quale si trovano ad operare i Magistrati del Tribunale di San Marino, né ai carichi di lavoro attribuiti al Magistrato incolpato.

Neppure le ipotizzate omissioni o inadeguatezze degli organi ed apparati di Polizia Giudiziaria, delegati nel caso specifico allo svolgimento delle indagini, spiegano di per sé efficacia preclusiva rispetto ad un possibile giudizio di responsabilità del Magistrato Inquirente.

Sotto tale profilo, anzi, se è vero che – come rileva la difesa del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili - l'art. 3, comma quinto, della L. 17 giugno 2008, n. 93, logicamente implica l'obbligo degli organi di Polizia Giudiziaria di tenere conto, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, dei termini di legge per la chiusura dell'istruttoria, è innegabile, nel contempo, che la detta norma attribuisca al Giudice Inquirente la potestà di impartire «specifiche indicazioni» sullo svolgimento della stessa, con il conseguente obbligo di vigilare sulla corretta e puntuale esecuzione delle proprie direttive, quale specificazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

In concreto, appare perciò inappagante motivazione del provvedimento di archiviazione la mera constatazione che «la stessa Gendarmeria, alla quale era stato richiesto di redigere il rapporto giudiziario conclusivo, non lo ha fatto pervenire, né risulta che abbia posto in essere quanto richiesto».

La difesa del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili contesta, d'altra parte, che nel caso di specie fosse venuto meno, per lo spirare del termine previsto, il potere di archiviazione spettante al Magistrato Inquirente, osservando che, di fatto, «non vi è stata alcuna trasmissione al Magistrato Dirigente da parte del Cancelliere, che pare essere il soggetto incaricato dal 'sistema' di verificare il superamento del termine in questione».

Ora, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della L. 17 giugno 2008, n. 93, «il Giudice Inquirente deve provvedere alla pubblicazione del processo e conseguentemente all'emissione del Decreto per la



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

fissazione dell'udienza dibattimentale, ovvero a procedere per l'archiviazione, entro il termine perentorio che è stabilito in un terzo del tempo occorrente per la prescrizione del reato più grave». I susseguenti commi terzo e quarto chiariscono che, qualora sia inutilmente trascorso il termine per il completamento della fase istruttoria, «il processo si ha comunque per pubblicato, indipendentemente da ogni pronuncia in tal senso da parte del Giudice Inquirente»; nella detta ipotesi, il fascicolo viene trasmesso, *motu proprio*, dal Cancelliere al Magistrato Dirigente, «il quale, verificato lo stato della procedura e, sentite le parti private, previo parere conforme del Procuratore del Fisco, avoca a sé la causa e ne dispone l'archiviazione. Ove però ritenga che fu impossibile osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore, ha facoltà di concedere una dilazione non superiore a trenta giorni».

Incidentalmente si può rilevare che, alla stregua delle disposizioni citate, il mancato svolgimento degli accertamenti di polizia giudiziaria delegati dal Giudice Inquirente avrebbe forse potuto costituire per quest'ultimo, dal punto di vista soggettivo, una causa di forza maggiore, utile agli effetti della concessione di un differimento del termine per il completamento dell'istruttoria.

Tale ipotesi non ricorre, tuttavia, in concreto, essendo stata disposta, di fatto, l'archiviazione del procedimento da parte del Giudice Inquirente, con il parere favorevole del Procuratore del Fisco, e senza alcun intervento del Magistrato Dirigente di segnalazione del ritardo accertato al Consiglio Giudiziario, ai sensi del comma quinto dell'art. 6, della L. 17 giugno 2008, n. 93.

È da ritenersi, in ogni caso, che la mancata avocazione della causa da parte del Magistrato Dirigente – quali che ne siano le ragioni nel caso di cui qui si discute - non osti al possibile rilievo disciplinare del provvedimento di archiviazione tardivamente adottato dal Magistrato Inquirente, che, del resto, essendo impugnabile, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del Codice di Procedura Penale, può, in ipotesi, essere censurato anche sotto tale peculiare profilo in sede di ricorso avanti al Giudice delle Appellazioni.

Va poi precisato – essendo ciò oggetto di specifica doglianza della difesa del Magistrato incolpato - che la mancata immediata comunicazione, da parte del Magistrato Dirigente, dei fatti per i quali è processo al Consiglio Giudiziario è circostanza che non rileva nella presente sede, atteso che la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è titolare, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, della L. 30 ottobre 2003, n. 144, di un autonomo potere di iniziativa dell'azione di sindacato, non soggetto a restrizioni di carattere procedurale.

Parimenti è a dirsi dell'intervenuta comunicazione degli stessi fatti al Segretario di Stato alla Giustizia, considerato che questi non solo è organo politicamente responsabile per ciò che attiene all'amministrazione della giustizia, ma soprattutto, in base all'art. 8, comma primo, della L.Q. 30 ottobre 2003, n. 145, è «parte, a pieno titolo» della stessa Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

L'iniziativa dell'azione di sindacato non può poi dirsi inficiata per il fatto che il riferimento del Magistrato Dirigente del 25 gennaio 2012, prot. n. 47 MD/PV/12, menzioni le misure restrittive



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

disposte dall'Autorità Giudiziaria italiana nei confronti del Ricciardi e del Platone, fermo restando che - come meglio si dirà *infra* - oggetto del presente giudizio non è valutare la correttezza del provvedimento di archiviazione nei procedimenti penali riuniti nn. 732, 755 e 810 dell'anno 2010, alla luce degli elementi di fatto successivamente emersi, ma appurare se il detto provvedimento non sia, in ipotesi, rivelatore di scarsa ponderazione, di approssimazione, di frettolosità o di limitata diligenza da parte del Magistrato Inquirente.

L'iniziativa del sindacato non si palesa *a priori* come sproporzionata rispetto alle censure mosse all'incolpato, per il fatto che queste attengano «ad una condotta riferita ad un singolo procedimento penale», culminato in un provvedimento di archiviazione.

Ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare a carico del Magistrato, riferibile ad addebiti riconducibili alla sua attività provvedimento, non si deve valutare la correttezza in sé di un determinato provvedimento che sia stato redatto dallo stesso incolpato, bensì la conformità della condotta del Magistrato medesimo ai doveri del proprio ufficio.

In altre parole, l'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude che la loro eventuale inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare del Magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, e rischi perciò di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario.

Né l'art. 8 della L.C. 30 ottobre 2003, n. 144, come novellato dall'art. 4 della L.C. 16 settembre 2011, n. 2, né l'art. 2 della L. 16 settembre 2011, n. 138, enunciano un principio di pregiudizialità penale in relazione all'azione di sindacato dei Magistrati; nella relazione del Magistrato Dirigente già citata, d'altro canto, si fa riferimento esclusivamente a «fatti oggetto di accertamento nella sede penale ascrivibili all'ex Comandante della Gendarmeria (che, n.d.r.) potrebbero coinvolgere anche altri militari» e ad «accertamenti anche nei confronti dei funzionari di polizia giudiziaria i quali hanno ricevuto la delega nei procedimenti penali riuniti nn. 732, 755 e 810 dell'anno 2010»; fatti ed accertamenti, dunque, che certamente non riguardano direttamente, sotto il profilo disciplinare, la posizione del Magistrato incolpato.

Sono poi del tutto prive di pregio nella presente sede le doglianze di «illogicità e contraddittorietà» dell'azione di sindacato, per pretese «disparità di trattamento» rispetto ad altre situazioni passibili di generare responsabilità disciplinare.

Nel procedimento di cui trattasi si verte esclusivamente delle ipotizzate inosservanze dei doveri del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili nello svolgimento della propria attività e non trovano albergo, pertanto, considerazioni – peraltro piuttosto genericamente formulate dalla difesa del Magistrato incolpato – sulla condotta di altri Magistrati operanti presso il Tribunale Commissariale della Repubblica.



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

Non ci si può esimere dal sottolineare, tuttavia – posto che la circostanza è oggetto di rilievo anche nella già citata relazione del Magistrato Dirigente del 25 gennaio 2012 - che il giudizio di insufficienza, che si è sopra espresso con riguardo alla motivazione del provvedimento di archiviazione, oggettivamente si riverbera anche sul conforme parere del Procuratore del Fisco, sebbene quest'ultimo facesse espressamente salvezza «dei diritti del Fisco qualora in seguito sopraggiungessero nuove prove a carico (...)».

Dettesi già, in sede di definizione dell'incidente di costituzionalità, del carattere trattativo e della non irragionevolezza delle modalità introduttive dell'azione di sindacato dei Magistrati previste nell'ordinamento sammarinese, si deve osservare che al Magistrato delle Procedure di Accertamento non compete certamente di apprezzare i motivi che in concreto possano avere condizionato l'iniziativa dell'azione stessa da parte dell'organo a ciò preposto.

Si può però esprimere il conclusivo auspicio che, al fine di evitare ricorrenti e perniciose situazioni di contrasto, i rapporti fra organi politico-rappresentativi ed Ordine Giudiziario siano sempre connotati, oltre che da un principio di massima e leale collaborazione nel superiore interesse dell'amministrazione della giustizia, dal più rigoroso rispetto delle rispettive attribuzioni e prerogative e, in particolare, di quella posizione che agli organi del «Potere Giudiziario», nel loro duplice aspetto di complesso di uffici e di *ordo personarum*, risulta garantita dall'art 3 della «Dichiarazione dei diritti», attraverso la menzione della loro «piena indipendenza e libertà di giudizio».

Il Membro del Collegio Garante – Magistrato della procedura di accertamento

Prof. Avv. Carlo Bottari

ANNO 2013

SENTENZA 15 GENNAIO 2013 N. 1

Azione di sindacato dei magistrati n.0001/2012

(Promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili)

Fase decidente

Decisione



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme rigetta l'azione di sindacato promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili.

Estratto sentenza

(...)

IV. L'art.8, comma 1, della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, come modificata dalla Legge Costituzionale 16 settembre 2011, n. 2, dispone che i Magistrati della Repubblica siano responsabili degli atti compiuti nell'espletamento delle proprie funzioni e possano essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato.

L'azione in parola è volta a valutare i comportamenti tenuti dal Magistrato interessato, nell'esercizio dell'incarico conferito, in vista della verifica della permanenza dei requisiti - di cui all'art 1 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 - di competenza professionale, obiettività ed imparzialità necessari per l'esercizio delle funzioni allo stesso conferite.

La norma fa discendere, invero, dal venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni e dalla compromissione della fiducia, del rispetto, dell'estimazione morale e professionale, la possibilità della conseguenza sanzionatoria costituita dalla decadenza o dall'esonero dall'incarico per il Magistrato interessato.

Nella fattispecie in esame, come esposto, si contestano al Commissario della Legge alcune anomalie nella gestione delle indagini. Trattasi di fatti, peraltro contestati dall'interessato, che, al di là dello specifico rilievo che singolarmente in sé considerati potrebbero assumere - ma non è questo il giudizio che si richiede, con la presente azione, a questo Collegio -, non risultano nel loro insieme tali da fondare una affermazione di responsabilità del Commissario della Legge nell'ambito del presente procedimento.

Il giudizio di sindacato ha ad oggetto non già la correttezza o meno del singolo atto o provvedimento adottato bensì la valutazione complessiva sull'operato del magistrato, onde verificare se esso sia tale da evidenziare il venir meno dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni o la compromissione della sua credibilità ed estimazione ovvero del prestigio dell'amministrazione della giustizia.

Nel caso in esame emergono singoli e specifici fatti, dai quali non è dato desumere una continuità di condotta o una prevalenza o gravità assoluta, tali da caratterizzare l'azione del magistrato e da far ritenere che siano venuti a mancare i requisiti che ne hanno consentito la nomina. L'accoglimento dell'azione di sindacato, invero, per le sue gravi conseguenze sulla posizione del Magistrato, impone che la condotta a quest'ultimo addebitata si ponga in termini di continuità o prevalenza ovvero si sostanzi anche in un singolo fatto tale, tuttavia, da poter essere valutato in termini di gravità assoluta. Presupposti che non emergono nella fattispecie in esame.



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

E ciò anche ove si volessero considerare gli ulteriori provvedimenti del Commissario della Legge, allegati nel corso del presente giudizio dall' Avvocatura dello Stato, che sono stati oggetto di riforma da parte del Giudice d'Appello Penale; essi tra l'altro appaiono non fondanti la originaria azione avviata davanti a questo Collegio Garante, e frutto sostanzialmente di una estensione oggettiva dell'ambito di valutazione dell'attività del magistrato interessato, operata nel corso del presente giudizio, e pertanto come tali non risultano per vero valutabili in questa sede.

L'art. 1 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, invero, stabilisce che i magistrati *“vengono chiamati e permangono nelle funzioni per competenza professionale, obiettività ed imparzialità”* mentre l'art. 2 della Legge Qualificata 145 del 2003, nel testo risultante dalla modifica della Legge Qualificata 16 settembre 2011, n. 2, specifica, poi, che gli stessi debbano *“costantemente tenere una irreprensibile condotta civile e morale”*.

Orbene, gli episodi emersi risultano non idonei a caratterizzare il complessivo operato del Commissario della legge quale prova del venir meno dei predetti requisiti nello svolgimento delle sue funzioni e non consentono di pervenire all'affermazione di una sua responsabilità alla luce dei presupposti e delle finalità normative dell'azione di sindacato.

Peraltro, a tale riguardo, si ritiene doveroso considerare che il Magistrato Dirigente, nella propria relazione, dà atto degli atti e delle attività compiute dal Commissario della Legge nell'ambito dei procedimenti penali nonché del fatto che *“il Commissario Marsili ha assunto l'incarico il 1° luglio 2010 (e la prima denuncia querela è del 29 giugno 2010), e ha dovuto assumere, oltre ai procedimenti iscritti da tale data, anche quelli ‘pendenti in istruttoria avanti all'avv. Battaglino iscritti dopo il 1° aprile 2010 e per i quali non sono stati compiuti atti istruttori’ (disposizioni del 16 giugno 2010), per cui ha scontato inevitabili difficoltà di ambientamento; nel 2011 il Commissario Marsili ha dovuto occuparsi anche di procedimenti importanti, tra cui alcuni di quelli relativi alla vicenda che riguarda la finanziaria Fincapital s.a., sussiste l'inerzia concomitante della polizia giudiziaria, delegata alle indagini, la quale deve tener conto, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, dei termini di legge per la chiusura dell'istruttoria, non potendo essere ascritto al giudice tout court l'obbligo di monitorare costantemente i tempi dell'attività delegata (cosa praticamente impossibile in ragione del numero dei procedimenti penali assegnati).”*.

Circostanze queste ultime che, pur inidonee ad assumere, come rilevato dal Magistrato delle Procedure di Accertamento, valore esimente, in via preventiva, nella fase di sommaria cognizione, vanno tuttavia considerate nell'ambito della complessiva valutazione in ordine alla diligenza del Magistrato e alla imputabilità ad esso della responsabilità oggetto della presente azione di sindacato.

Peraltro, manca nella fattispecie la caratterizzazione e contestazione, sotto il profilo soggettivo, in termini di dolo o colpa grave, della condotta ascritta al Commissario della Legge.



**COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

AZIONE DI SINDACATO NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

Ed invero, la contestazione inerisce a fatti individuati come anomalie, ovvero errori professionali, con esclusione di qualsivoglia preordinazione dolosa. Altrettanto non configurabile appare l'elemento soggettivo della colpa grave, come individuata e specificata quale presupposto dell'azione di responsabilità civile dei magistrati, nell'art. 9 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144.

Per tali motivi si ritiene che l'azione di sindacato non possa essere accolta.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbita ogni altra deduzione ed istanza formulata dalla parti, comprese quelle formulate in sede istruttoria.

(...)

Il Presidente del Collegio Garante – Giudice decidente

Prof. Avv. Angelo Piazza